

**REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 28 settembre 2001**

**che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 <sup>(4)</sup>, introduce un certo numero di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 <sup>(5)</sup> per far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli eventi connessi con l'encefalopatia spongiforme bovina nonché della successiva comparsa di un'epidemia di afta epizootica.
- (2) In considerazione della persistente instabilità del mercato e in previsione di un incremento stagionale della produzione nel periodo autunnale di fine pascolo, è opportuno estendere al quarto trimestre del 2001 le deroghe previste da detto regolamento.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
  - al paragrafo 3, sono soppressi i termini «per il terzo trimestre 2001»,
  - il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 

«4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, per l'ultima gara del dicembre 2001, il termine per la consegna è il 10 gennaio 2002.»
- 2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
 

«Esso si applica alle gare aperte nel corso del terzo e del quarto trimestre 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.